

Il regolamento Ue n. 691/2011 impone il monitoraggio di emissioni, tasse verdi e flussi rifiuti

Contabilità ambientale, si cambia

Dal 2012 le imprese dovranno inviare i loro dati all'Eurostat

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Dal 2012 i dati relativi a inquinanti emessi in atmosfera, tasse ambientali pagate e quantitativi di beni e rifiuti movimentati dal settore commerciale ed industriale comunitario entreranno a far parte di un nuovo sistema di contabilità Ue che permetterà alle relative Istituzioni di comprendere le interazioni tra ambiente ed economia ed adottare, a stretto giro, le misure politiche e giuridiche necessarie per lo sviluppo sostenibile. Il tutto, promette la stessa Unione europea, senza nuovi oneri burocratici e finanziari per le imprese, ma con qualche rinuncia alla loro privacy.

I nuovi «conti verdi»

A tingere di verde i misuratori macroeconomici è il nuovo regolamento Ue n. 691/2011, provvedimento che dall'11 agosto 2011 affianca al tradizionale Sistema europeo dei conti (cd. «Sec») i «conti economici ambientali europei»,

Il nuovo sistema	
Cos'è	Strumento di misurazione della pressione umana sull'ambiente istituito e disciplinato dal regolamento Ue n. 691/2011
Cosa contiene	Dati nazionali annui relativi a: - emissioni atmosferiche derivanti da processi di produzione e consumo - tasse ambientali - flussi di beni e rifiuti
Chi coinvolge	Stati membri (obbligati a comunicare annualmente all'Eurostat i dati nazionali rilevanti) Imprese (titolari dei dati oggetto di rilevamento)

strumento che mira a scardinare l'egemonia dello storico «Pil».

Il flusso di informazioni

In base alla nuova disciplina gli Stati membri dovranno riorganizzare i propri dati locali in materia di inquinamento atmosferico, imposte verdi, input/output di beni e rifiuti secondo le precise indicazioni del nuovo regolamento (*Guue* del 22/7/2011 n. L192) e poi inoltrarli, su base annua, alla

Commissione Eurostat. Sulla base di tali dati l'Ue elaborerà le nuove strategie economiche ed adotterà le necessarie regole in materia di inquinamento dell'aria, gestione dei rifiuti, cambiamenti climatici, produzione e consumi sostenibili.

I dati delle imprese

In base alla relazione di accompagnamento del nuovo regolamento, lo storico passaggio all'economia verde «in alcuni casi potrebbe presentare

il problema del trattamento di dati riservati» delle imprese, ma non dovrebbe comportare per le stesse, sempre ad avviso dell'Ue, nuovi obblighi poiché i dati necessari alla costruzione dell'esordiente contabilità ambientale sono dagli stessi operatori già comunicati alle competenti autorità statali in virtù dei vigenti obblighi normativi. In particolare, parte dei dati relativi all'inquinamento dell'aria saranno atinti dagli inventari europei delle emissioni atmosferiche

(per l'Italia raccolti dall'Ispra, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), parte di quelli relativi alle tasse ambientali saranno invece ricavati dalle informazioni tributarie acquisite dai sistemi nazionali, parte di quelli inerenti i flussi di materia saranno infine presi dalle statistiche locali dell'agricoltura, della produzione industriale e del commercio.

I numeri nel mirino dell'Ue

Nell'ambito dei dati richiesti, l'Ue specifica particolari categorie. Per le emissioni atmosferiche le informazioni da presentare all'Eurostat saranno quelle relative agli stock di materiali gassosi e di particolato. Il gettito tributario da comunicare sarà quello inerente alle tasse sull'energia, sui trasporti, sull'inquinamento, sulle risorse. In relazione ai flussi di materie dovranno invece essere denunciati i dati relativi a input/output di prodotti vegetali, minerali, energetici fossili, rifiuti destinati a trattamenti o smaltimento definitivo.

— © Riproduzione riservata —

LE CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE

Dal 13 agosto il Sistri non esiste più. Ecco cosa succede adesso

Dal 13 agosto 2011 il Sistri non esiste più. Né come sistema obbligatorio né come sistema facoltativo. Ad eliminarlo è stato l'articolo 6, comma 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante «ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», il provvedimento anticrisi che ha disposto la secca abrogazione delle principali norme sulle quali poggiava l'esordiente sistema di tracciamento telematico dei rifiuti.

Le conseguenze sul sistema

Dunque, dal prossimo settembre 2011, data a partire dalla quale avrebbe dovuto divenire operativo il Sistri, niente obblighi di comunicazione telematica alla Pubblica amministrazione dei rifiuti gestiti (tramite i noti «dispositivi usb» interfacciati a internet tramite pc), niente tracciamento satellitare dei mezzi di trasporto dei rifiuti (attraverso le famose «black box»), nessun monitoraggio di ingressi e uscite degli stessi dalle discariche. Le imprese continueranno a soddisfare gli obblighi di tracciamento dei rifiuti gestiti tramite gli ordinari strumenti cartacei, ossia registri di carico e scarico e formulari di trasporto. Lo Stato dovrà però rimborsare agli operatori i «contributi Sistri» versati a titolo di copertura delle spese (in alcuni casi costituiti da ben due annualità), nonché gli oneri economici sopportati per l'installazione.



ne obbligatoria delle black box sui mezzi di trasporto dei rifiuti, ma in cambio vedrà restituirsi migliaia di chiavette usb consegnate a titolo di comodato d'uso (non gratuito) ed altrettante scatole nere, unitamente alle telecamere di sorveglianza dei depositi di rifiuti installate dal personale Sistri. I cittadini più critici,

unendosi al grido d'allarme lanciato dal ministro dell'Ambiente contestualmente all'eliminazione del Sistri, potranno parlare di regalo all'ecomafia.

Le norme abrogate

Tecnicamente il dl 138/2011 (pubblicato sulla G.U. del 13/8/2011, n. 188 e in vigore dallo stesso giorno) ha operato

la cancellazione del Sistri attraverso l'abrogazione delle norme chiave recate in materia dal dlgs 152/2006 (cd. «Codice ambientale») e dal collegato dlgs 205/2010 (il decreto di recepimento delle ultime norme Ue sui rifiuti) nonché tramite l'ablazione totale dall'Ordinamento giuridico nazionale dei decreti ministeriali che avrebbero permesso il funzionamento operativo del sistema (impedendone così, oltre all'avvio cogente, anche quello volontario, basato sull'iniziativa di ipotetiche virtuose imprese che avrebbero magari abbracciato in via facoltativa il sistema). In particolare, l'art. 6, comma 2 del dl «anticrisi» ha abrogato con effetti a partire dal 13/8/2011: il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis del dlgs 152/2006 (che recepisce nel Codice ambientale l'istituzione del Sistri); l'articolo 188-ter del dlgs 152/2006 (che individuava i soggetti obbligati ad aderire al sistema); l'articolo 260-bis del dlgs 152/2006 (recante le sanzioni per l'inosservanza delle regole Sistri); il dm Ambiente 17/12/2009 (primo provvedimento regolamentare del Sistri); il dm Ambiente 18/2/2011 n. 52 (cd. «Testo unico Sistri»). L'articolo 6 del dl 138/2011 ricuce infine la ferita dell'intervento effettuato ricordando (nel suo comma 3) che «resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti» e che i relativi adempimenti «possono essere effettuati» (leggesi: «Devono» essendo sparite ipotesi alternative) nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione del trasporto dei beni a fine vita.



Altri articoli sul sito
www.italiaoggi.it/sistri